



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Ai sensi della Legge 125/2001 e dell'allegato 1 al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e e Bolzano, recepiti nella DGR n. 214814 del 22 ottobre 2012 della Regione Piemonte, atteso che i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado sono considerati lavoratori che svolgono attività comportanti un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, **in tutti i locali della scuola è fatto divieto al personale di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, superalcoliche e di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

È altresì fatto divieto di assunzione di alcol nelle ore precedenti l'orario di lavoro.

In particolare, il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a zero.

L'alcol non deve essere assunto durante l'attività e neanche nel periodo precedente l'inizio dell'attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (due ore circa per smaltire un'unità alcolica).

Il mancato rispetto del divieto di assunzione comporterà un immediato temporaneo allontanamento dal servizio.

Per opportuna conoscenza si fa presente che la Legge 125/2001, all'art.1, comma 2, intende per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa. Claudia Cama

*Firma omessa ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate*